



# Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Giurisprudenza: Una Sentenza al Mese”

A cura del Dott. **Edmondo Duraccio** con il gradito contributo del Centro **Studi ANCL**  
“**O. Baroncelli**” della U.P. di Napoli e del Dott. **Francesco Duraccio**.

**N.12 /Dicembre 2014(\*)**

**TRASFERIMENTO D’AZIENDA E ART. 2112 C.C.. APPLICABILITA’. LICENZIAMENTO ANTE PROCEDURA DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA. POSSIBILITA’. DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO EMESSA POST PROCEDURA DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA E REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO. SENTENZA OPPONIBILE AL CESSIONARIO. LEGITTIMITA’.**

**(Cassazione – Sezione Lavoro - n. 26401 del 16 Dicembre 2014)**

Per il commento di una sentenza della **Suprema Corte di Cassazione emessa nel mese di Dicembre 2014** onde concludere l’impegno scientifico e divulgativo relativo a quell’anno, abbiamo voluto trattare, ancora una volta, una **pronuncia in materia di licenziamento disciplinare illegittimo con reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno.**

Dove, allora, la novità?

Trattasi, questa volta, di una problematica diversa in quanto la **Società (un Istituto di Credito) che ha proceduto al licenziamento disciplinare, poi giudicato illegittimo, ha ceduto l’azienda, qualche anno dopo, ad altro imprenditore con tutte le garanzie previste dall’art. 2112 c.c. tra cui il passaggio al cessionario di tutti i dipendenti ed il mantenimento, fino alla data di scadenza naturale, del CCNL con tutte le mensilità, livelli ed indennità in corso alla data del trasferimento d’azienda.**

Ovviamente *non è passato al nuovo imprenditore cessionario il lavoratore che era stato licenziato quasi 8 anni prima della cessione d’azienda.*

Da qui la tematica che abbiamo voluto approfondire alla luce dei “principi” sanciti dalla Corte di Cassazione con la **sentenza N. 26401 del 16/12/2014.**

***Ecco il fatto storico!!!***

Un impiegato di banca, a seguito di **procedura ex art. 7 della legge 300/70**, con prosieguo in sede penale per le irregolarità contestategli, **viene licenziato per giusta causa** e, dunque, in tronco (id: senza preavviso) nel mese di Settembre 1990. Impugna il licenziamento nei termini edittali e più volte interrompe la prescrizione con varie missive attendendo l’esito del giudizio penale. La Banca datrice di lavoro cede il ramo di azienda, cui era occupato il lavoratore licenziato, a decorrere dal 1 Gennaio 1998. Si conclude il giudizio penale ed **il lavoratore viene assolto “per non aver commesso il fatto”**. Il lavoratore, a questo punto, cita in giudizio l’Istituto di credito cessionario chiedendo al Giudice del lavoro la declaratoria di nullità del licenziamento con conseguenziale applicazione dell’art. 18 della legge 300/70 nella formulazione, ovviamente, ante Riforma Fornero. **L’Istituto di credito subentrante eccepisce il difetto di legittimazione passiva** giacchè il licenziamento era avvenuto molto tempo prima dell’acquisizione del ramo di

azienda. **Sia il Tribunale che la Corte Distrettuale dichiarano l'estraneità dell'Istituto di credito subentrante e, dunque, il difetto di legittimazione passiva.**

Il lavoratore ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione, **con sentenza N. 26401 del 16/12/2014**, ha accolto il ricorso del lavoratore.

Gli *Ermellini* hanno, *in primis*, sancito che **il rapporto di lavoro, ancorchè estinto tra le Parti, doveva ritenersi potenzialmente in vita all'atto del trasferimento d'azienda giacchè l'effetto estintivo di un licenziamento opposto e, quindi, annullabile risulta essere marginale ben potendo essere travolto in sede di giudizio con la conseguenza che, in caso di illegittimità e di annullamento (ex art. 1445 c.c.), il ricostituito rapporto di lavoro si trasferisce al cessionario.**

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno, poi, affermato che l'altra conseguenza di una **impugnativa di licenziamento**, in presenza di cessione di ramo d'azienda, è che questa si intende trasferita alla subentrante con legittimazione passiva sussistente.

I Giudici hanno affermato che tale soluzione non confligge nemmeno con la Direttiva 77/187/CE la quale prevede, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia (id: Sentenza 12 Marzo 1998 C-319/94, 11 Luglio 1985 C-105/84, 7 Febbraio 1985 C-19/83), **che i lavoratori licenziati in contrasto con la Direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento senza pregiudizio, per gli Stati membri, di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrativi più favorevoli ai lavoratori.**

Da qui, l'accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza con rinvio alla Corte Distrettuale, in diversa composizione, affinché decida sulla scorta del seguente "principio" di diritto: **"In tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario. Il cessionario è pertanto legittimato passivamente rispetto alla domanda di impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore".**

Buona riflessione!!!

**Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di Cassazione, di cui alla presente Rubrica, con i propri praticanti.**

**Buon Approfondimento**

Il Presidente  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.  
Riservata agli iscritti all'Albo di Napoli.  
Diritti appartenenti agli autori.**